

Schema di Contratto di Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della "Linea Ferroviaria Gravina - Avigliano Lucania - lavori di potenziamento e adeguamento funzionale della tratta Cancellara - Pietragalla - S. Nicola, mediante rinnovo e adeguamento della sede tra il km 69+760 e il km 75+144 e il consolidamento del ponte ad arco al km 74+625."

**Tra**

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., con sede legale in Bari, al C.so Italia n. 8, P.IVA 05538100727, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Matteo Colamussi nato a Bari il 16.7.1972 e domiciliato per la carica a Bari, C.so Italia n. 8, di seguito denominata "Ferrovie", o "Stazione Appaltante", ovvero "Committente",

**e**

La Società ....., con sede in ....., alla via ..... n. ...., iscritta al Registro delle Imprese di ....., Partita I.V.A. ...., per la quale interviene nel presente contratto ....., nato a ....., nella sua qualità di ..... di seguito denominata la "Società" o "Appaltatore", appresso congiuntamente denominate le "Parti",

**PREMESSO CHE**

- con bando di gara pubblicato il ..... è stata esperita la

procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 53, comma 2, lettera b), e della Parte III del D. Lgs. 163/2006, allo scopo di affidare le prestazioni di cui al presente contratto;

- la pubblicazione del bando di gara, unitamente ai documenti costituenti il procedimento, è stata effettuata oltre che sul sito internet [www.ferrovieappulolucane.com](http://www.ferrovieappulolucane.com) di titolarità di Ferrovie, sulla GUCE, sulla GURI, e per estratto di avviso su alcune testate di informazione quotidiana;

- a conclusione di tale gara è risultata aggiudicataria ..... la cui offerta sia in linea tecnica, che economica, si intenda qui integralmente richiamata per costituire parte integrante del presente contratto unitamente alle giustificazioni fornite all'esito dell'aggiudicazione provvisoria del .....

- la Società, preliminarmente alla formulazione dell'offerta, ha potuto effettuare l'ispezione dei luoghi oggetto del contratto, ed ha poi prestato le dichiarazioni impegnative previste dal disciplinare di gara, nonché ha sottoscritto il capitolato speciale d'appalto per accettazione delle clausole ivi contenute;

- la Società ha, inoltre, dimostrato di possedere i requisiti d'ordine generale relativi all'inesistenza di cause d'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e quelli d'ordine speciale relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui alle prescrizioni del bando di gara;

2

• l'aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata alle società partecipanti alla gara con atto .....

• in data ..... la Società ha fornito prova documentale dell'avvenuta regolare costituzione della prevista cauzione definitiva;

• pertanto è necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto;

Per tutto quanto premesso, si procede alla stipula del seguente contratto convenendo i patti e le condizioni appresso indicati.

#### ARTICOLO 1

##### VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno a tutti gli effetti valore di patto, così come tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che per comodità non si allegano, ma che le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di ben conoscere e voler rispettare.

#### ART. 2

##### DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1) Il capitolato speciale d'appalto – C.S.A., per quanto non in contrasto con il presente contratto e/o con le norme di legge;

2) Tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo posto a base di

3



gara, così come integrato dalla proposta tecnica formulata dall'aggiudicatario ai sensi del Disciplinare di gara;

3) La descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche prestazionali;

4) L'importo complessivo offerto all'aggiudicatario in sede di gara, apposto sulla lista, ancorché risultante dall'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, elementi questi ultimi senza alcuna efficacia negoziale;

5) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del Decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 4, del Codice dei Contratti;

6) Il crono programma dei lavori;

7) Le polizze di garanzia.

Inoltre si intendono espressamente richiamate le seguenti norme legislative:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Il D.lgs. 163/2006;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 per quanto applicabile e non abrogato in virtù del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

4

pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per quanto applicabile e non abrogato dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;

- il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- il D.lgs. 09/04/2008, n. 81;

- il D.lgs 06/09/2011, n. 159;

- la L. 13/08/2010, n. 136, come mod. dal D.L. 12/11/2010, n. 187, conv. con mod. dalla L. 17/12/2010, n. 217;

- il Programma operativo FESR 2007 – 2013 della Regione Basilicata.

2. L'appalto, oltre che dalle norme summenzionate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro osservanza.

### ARTICOLO 3

#### Oggetto del Contratto di Appalto

1- Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. commettono in appalto alla ....., che accetta e si impegna ad effettuare a proprio

5



rischio ed organizzazione di impresa, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della "Linea Ferroviaria Gravina – Avigliano Lucania - lavori di potenziamento e adeguamento funzionale della tratta Cancellara – Pietragalla – S. Nicola, mediante rinnovo e adeguamento della sede tra il km 69+760 e il km 75+144 e il consolidamento del ponte ad arco al km 74+625".

2. Nell'appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e la linea esercibile, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle Specifiche tecniche allegate al C.S.A., dalle regole dell'arte, nonché dal Progetto Definitivo con i relativi allegati, così come sviluppato ed eventualmente variato/integrato dall'Appaltatore nella fase di redazione del Progetto Esecutivo, successivamente approvato dalla S.A.. L'Appaltatore dichiara di riconoscere il Progetto definitivo approvato e di non aver riscontrato, imprecisioni ed incongruenze nello stesso.

3. La prestazione dell'Appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e il prezzo a corpo per il conto finale non potrà essere oggetto di modifiche, dovendosi ritenere che la Società, nell'esprimere il suo prezzo in offerta, abbia valutato autonomamente sia i costi complessivi, sia le quantità delle singole categorie di lavoro e forniture da eseguire per dare l'opera completa in ogni sua parte.

6

e perfettamente agibile ed esercibile secondo quanto previsto dagli allegati grafici al progetto posto a base di gara e dal disciplinare tecnico.

4. La prestazione dell'Appaltatore si ritiene inoltre comprensiva di ogni onere per lo sviluppo sia in sede progettuale, che costruttivo, delle eventuali proposte di variante prodotte dallo stesso in sede di offerta.

#### ARTICOLO 4

##### Condizioni particolari di contratto

1. I lavori oggetto del contratto sono affidati all'appaltatore sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite nel presente Contratto, nei rispettivi allegati e nei documenti elencati all'articolo 2 che, come detto, pur non essendo uniti al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto e dai succitati documenti, si applicano, nel seguente ordine, le disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nel Codice Civile in quanto applicabili.

7

3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte della Committente. In tal senso, l'Appaltatore si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando le Ferrovie a qualsiasi titolo.

4. Le Ferrovie si riservano la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterranno opportuni, per assicurarsi che da parte dell'Appaltatore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

#### ARTICOLO 5

##### Ufficio Direzione Lavori e

##### Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

1. E' costituito a cura delle Ferrovie, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, un ufficio di direzione dei lavori, composto da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno

8



o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali, nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori, inoltre, è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei propri collaboratori ed ausiliari, potrà controllare la buona e puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture previste nel contratto, potrà verificare i materiali che saranno impiegati, potrà eseguire accertamenti in corso d'opera, misurerà e contabilizzerà le parti d'opera eseguite, emetterà le situazioni di acconto e quella finale e impartirà tutte le disposizioni che riterrà eventualmente necessarie per il coordinamento del lavoro, nonché recepirà tutte le prescrizioni emanate dalle Ferrovie per garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario. Il Direttore dei lavori, i suoi collaboratori ed assistenti potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere che l'Appaltatore aprirà in esecuzione di questo Contratto. L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà collaborare diligentemente e professionalmente con il Direttore dei lavori fornendo e predisponendo quanto da questi richiesto e senza

9

che resti diminuita sotto alcun profilo la responsabilità nei confronti delle Ferrovie o di terzi. Il Direttore dei lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d'appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. Per quanto non espressamente richiamato il Direttore dei Lavori svolge i compiti indicati all'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Il direttore operativo svolge i compiti indicati all'art. 149 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, certamente, si occupa di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. Egli risponde della sua attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.

4. L'Ispettore di cantiere, infine, svolge i compiti di cui all'art. 150 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, certamente, è addetto alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale.

5. Il Committente nomina, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che avrà i compiti ed i poteri previsti da detta

10

normativa e dall'art. 151 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

6. L'Appaltatore si impegna, ad osservare tutte le istruzioni, richieste, direttive ed ordini impartiti dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche se non espressamente previste nelle disposizioni sopra richiamate.

#### ARTICOLO 6

##### Rappresentanti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nomina un proprio Direttore Tecnico che assumerà la piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'intero appalto e sarà munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Appaltatore.

2. Il Direttore Tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tal fine, il Direttore Tecnico, assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e altresì di tutela ambientale - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, a questi delegate.

3. Il Direttore Tecnico potrà nominare i responsabili di cantiere dandone senza ritardo comunicazione al Committente per mezzo

11

di lettera raccomandata.

4. La nomina dei responsabili di cantiere è comunicata al Direttore dei Lavori, fermo restando che quest'ultimo potrà, anche in corso d'opera, esigere il cambiamento immediato di ciascuno di essi ma con obbligo di addurre specifiche motivazioni e senza che da questo derivi alcun diritto, loro o dell'Appaltatore, a compensi o indennità di sorta.

#### ARTICOLO 7

##### Consegna dei lavori

1. Le Ferrovie comunicheranno all'Appaltatore, con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi, il luogo, l'ora e il giorno in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto.

2. La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

3. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

12

5. Per tutto quanto non espressamente richiamato si rimanda a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

## ARTICOLO 8

### Adempimenti dell'Appaltatore

1. Per l'assunzione della manodopera l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in ordine alla domanda e l'offerta di lavoro.

2. Per quanto concerne la manodopera da impiegare in lavori che richiedano il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta delle Ferrovie, i relativi certificati.

3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore attuerà le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse.

5. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad adempiere regolarmente gli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi dei regolamenti e delle norme in vigore, in mancanza Ferrovie non procederà al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto.

## Articolo 9

### Programma del lavoro

13

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 3.

2. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;



- b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

## ARTICOLO 11

### Corrispettivi

1. Le Ferrovie corrisponderanno all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le lavorazioni, forniture, prestazioni e provviste stabilite nel presente Contratto, nonché di qualunque altra prestazione ancorché non espressamente considerata nel presente Contratto, ma che sia comunque necessaria per eseguire le relative lavorazioni a perfetta

15

regola d'arte, l'importo complessivo, stabilito a corpo, fisso ed invariabile, di € ..... comprensivo degli oneri per la progettazione pari a € ..... e degli oneri per la sicurezza pari a € .....

2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

3. Il prezzo potrà essere soggetto a modifiche e/o revisioni solo per le Varianti.

4. Per i lavori oggetto del presente Contratto non è concessa alcuna anticipazione dell'importo contrattuale.

## ARTICOLO 12


### Dichiarazione dell'Appaltatore in ordine al corrispettivo

1. L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo è fisso e immutabile e che lo accetta, in considerazione dei propri computi e del proprio giudizio.

2. Pertanto, l'Appaltatore dichiara che sono compensati, nel Corrispettivo, i lavori, i servizi, le forniture e gli oneri a titolo meramente esemplificativo qui elencati:

- tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione particolareggiata che si rendessero necessari per la corretta esecuzione dell'appalto in base alle vigenti Prescrizioni di

16





legge ed a quelle che dovessero essere emanate fino al Collaudo Generale;

- tutti gli altri lavori, forniture, servizi e oneri comunque richiamati dal presente contratto, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio che, anche qualora non previsti dal presente Contratto, si rendano necessari per realizzare i beni oggetto dell'appalto e le relative lavorazioni a perfetta regola d'arte, funzionale e pronta all'uso cui è destinata;

3. L'Appaltatore dichiara e conferma di aver preso visione degli elaborati tecnici a base di gara, di averne verificato la completezza e la congruità e di averne tenuto conto nell'importo contrattuale.

### ARTICOLO 13


#### Cessione dei crediti

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte delle Ferrovie.

2. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di Ferrovie al risarcimento dei danni.

3. Resta inteso che Ferrovie intende fare salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali

17



compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.

#### ARTICOLO 14

##### Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori; l'Appaltatore non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

2. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

#### ARTICOLO 15

##### Invariabilità dei prezzi

18



1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime eseguite in base ai prezzi correnti al momento dell'offerta e confermati con la sottoscrizione del presente atto e, in deroga all'articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse o sospensioni di lavori ordinate.

2. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. Al contratto si applica inoltre la disciplina prevista dall'art. 133 del D. Lgs. 163/2006, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo



rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta.

#### ARTICOLO 16

##### Pagamenti

1. I corrispettivi di cui al precedente art. 11, esclusi gli importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza, saranno contabilizzati con le seguenti modalità:

a. gli oneri della progettazione saranno contabilizzati e liquidati dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte delle Ferrovie;

b. gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori, invece, verranno contabilizzati, con gli Stati di Avanzamento e liquidati, previa emissione del certificato di pagamento.

2. Dopo ogni SAL sarà emesso apposito certificato di pagamento, che autorizza l'Appaltatore all'emissione della fattura relativa.

Le fatture, in originale e tre copie, dovranno essere intestate a

**Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.**

C.so Italia n. 8 - 70123 Bari - P.IVA 05538100727

ed inviate a:

**Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.**

C.so Italia n. 8 - 70123 Bari

Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici dell'Appaltatore (denominazione - codice fiscale - partita IVA) e alla data di emissione, dovranno

20



essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire i pagamenti dei corrispettivi.

In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- Estremi del contratto;
- Importo reale;
- Coordinate bancarie dell'Appaltatore relative a c/c dedicato;
- Codice identificativo gara - CIG.


3. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, mediante accredito con bonifico bancario presso l'Istituto bancario .....: qualsiasi eventuale variazione della Banca, su cui effettuare il pagamento, dovrà essere comunicata per lettera raccomandata A/R dall'Appaltatore alle Ferrovie.

4. **(previsione valida esclusivamente qualora l'Appaltatore si sia avvalso della facoltà di subappalto:** Resta inteso che, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, i pagamenti saranno subordinati all'esito della verifica del DURC, attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal subappaltatore.)

#### ARTICOLO 17

#### Conto finale

21



Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

#### ARTICOLO 18

##### Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.06 n. 163, ha stipulato con ..... in data ..... la polizza fideiussoria n. .... per l'importo di € ..... pari al ..... % dell'importo contrattuale.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che le Ferrovie abbiano proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.


#### ARTICOLO 19

##### Polizze assicurative

1. L'Appaltatore si impegna a stipulare le polizze descritte nei seguenti commi.

2. **Polizza a copertura dei rischi di esecuzione (CAR).**

22



L'impresa esecutrice dei lavori dovrà stipulare e trasmettere alle Ferrovie, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, copia della polizza, con un massimale di € 1.500.000,00, per i rischi di cui all'art. 129, co. 1, del Codice dei Contratti ed all'art. 30, nn. 1, 2, 3 del C.S.A., e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per i danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

### 3. Polizza ex art. 111 del D.lgs. 163/2006

L'affidatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere munito di una polizza, per la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, e che sia valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, per un massimale di € 2.500.000,00. La polizza di cui sopra deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che la stazione appaltante potrebbe sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie di corso di esecuzione.

### 4. Polizza per rovina e/o gravi difetti.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, co. 2, del D. Lgs. n.

23



163/2006, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per la responsabilità civile verso i terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

**5. Le suddette polizze saranno soggette alle previsioni e modalità seguenti:**

- le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
- l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;
- i massimali sotto indicati saranno rivalutati dalla data odierna a quella di accensione della polizza sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI - indice del costo della vita);
- la mancata stipula di dette polizze determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà Ferrovie a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
- ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", saranno parificati a Terzi le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e le Società controllate

24





e collegate ai sensi dell'art.2359 del c.c. nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati;

- restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;
- le Compagnie assicuratrici rinunceranno al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza.


## ARTICOLO 20

### Subappalto

**(disposizione valida solo se l'Appaltatore si sia avvalso della relativa facoltà)**

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
2. Saranno subappaltabili le lavorazioni riferibili alla categoria prevalente nel limite del 30%, nonché le lavorazioni appartenenti alle categorie specializzate nei limiti previsti dalla legge.
3. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla legge.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

25



a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

26



5 E' a carico dell'Appaltatore o, se consentito dalla legge, del subappaltatore, la richiesta alla competente Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni antimafia previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L'Appaltatore dovrà allegare all'istanza di cui al precedente comma la nota di richiesta delle predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie relative o, eventualmente, del certificato camerale con dicitura antimafia, ove sufficiente in relazione all'importo del subappalto.

6 Il termine di trenta giorni di cui all'art.118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. Qualora sia necessaria l'acquisizione delle informazioni di cui al precedente comma, i predetti trenta giorni decorrono dallo scadere del termine di cui all'art.11 comma 2 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 o, se anteriore, dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione appaltante.

7 Non e' consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

#### ARTICOLO 21

**Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera e di** 27

**antinfortunistica – sicurezza – ambiente**

1. Tutte le opere saranno eseguite secondo le migliori regole d'arte e secondo tutte le prescrizioni che saranno impartite dal Direttore Lavori in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere.

2. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto, dal Capitolato Speciale, dal Capitolato Speciale Sicurezza Cantieri, dal D. Lgs. 81/2008 e da tutte le disposizioni regionali, ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile nell'ambito della provincia di Bari, nonché a comunicare al Direttore dei Lavori mensilmente, a partire dall'inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, le percentuali di incidenza della mano d'opera rispetto al valore complessivo dell'appalto, dei subappalti nonché delle forniture in opera.

L'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi

28

paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90, comma 9 lettera b) del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL), l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo dell'immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al CEL di ogni infortunio e o incidente è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/CEL, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera. Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.

Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici =  $A/H \cdot 1.000.000$

Statistica addetti alla realizzazione delle opere - F produzione =  $A/H \cdot 1.000.000$

29



Dove F è l'indice di frequenza; A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso; H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera). L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni.

3. L'inosservanza delle misure prescritte nel Piano di sicurezza e Coordinamento, nei PP.OO.S, nelle I.P.C. e, comunque, l'inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./CEL (non conformità accertate e notificate all'Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme non accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

4. L'Appaltatore, per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti e, in generale, per tutte le attività a suo carico previste nel periodo di garanzia contrattualmente dovuto, è tenuto a

30

rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente.

## ARTICOLO 22

### Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi stabilite ai sensi dell'art.132 del DLgs 12.04.06 n. 163.
2. Il valore delle varianti non potrà comunque superare i limiti stabiliti dall'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento

31

della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Per tutto quanto qui non espressamente richiamato si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 23

##### Verifica ed accettazione dell'Appaltatore

L'Appaltatore:

1. Dichiara di aver ricevuto in tempo utile ai fini del Contratto tutta la documentazione necessaria elaborata dalle Ferrovie, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenere perfettamente idonea tale documentazione per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della progettazione dei lavori e della posa in opera dei beni oggetto del contratto;

2. In considerazione delle verifiche effettuate, esonera le Ferrovie da qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto e dall'applicazione della documentazione elaborata dalle Ferrovie;

3. Garantisce la perfetta progettabilità, realizzabilità e funzionalità delle opere oggetto del contratto, assumendo piena ed esclusiva responsabilità in merito all'esecuzione stessa.



## ARTICOLO 24

### Progettazione dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna, con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, a progettare le opere oggetto del presente appalto. L'Appaltatore è obbligato a sottoporre all'approvazione delle Ferrovie, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, un compiuto e dettagliato programma di esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al presente Contratto e dalle interferenze dovute dalla eventuale esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza

33

che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

2. L'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali, e, comunque, ogni volta che vi sia l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora da tale aggiornamento emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità previste al comma 3 del presente articolo e al successivo art. 31, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi differimenti dei tempi di esecuzione.

3. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle scadenze fissate dal cronoprogramma in cui le opere, o parte di opere, si rendano disponibili, anche ai fini di consegne parziali delle stesse;

34

– delle scadenze temporali fissate dal cronoprogramma eventualmente modificandole in funzione del programma esecutivo stesso;

– delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

– della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

– delle eventuali modalità, consequenzialità e difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

– dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

4. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. **547/55, 164/56 e 303/56 e al D. Lgs. 81/08**, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei

35

lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della S.A.;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo

36

dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 5. L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguirli attenendosi al programma esecutivo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi offerti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

#### ARTICOLO 25

##### Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Fascicolo dell'Opera, il Fascicolo di Manutenzione, e tutti gli altri documenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ai sensi ed in conformità del Decreto citato.

2. L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della proposta contrattuale degli oneri ed obblighi connessi alle esigenze di sicurezza, ivi inclusi quelli che risulteranno

37

dall'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli altri piani previsti dalla legge.

3. È inoltre obbligo dell'Appaltatore custodire diligentemente ed ordinatamente presso il proprio Direttore Tecnico, tutta la documentazione di sicurezza menzionata o richiamata nel presente articolo e metterla a disposizione per verifiche o controlli del Committente o di autorità ed enti pubblici competenti.

#### ARTICOLO 26

##### Responsabilità dell'Appaltatore per la progettazione

1. L'Appaltatore sarà interamente responsabile per la predisposizione ed esecuzione della progettazione ferma restando la responsabilità del progettista.

2. L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili a partecipare agli incontri con le Ferrovie in qualsiasi ragionevole momento durante la preparazione della progettazione e durante l'esecuzione dell'opera.

3. Resta inteso che eventuali ritardi delle Ferrovie nella verifica e/o approvazione della progettazione dell'Appaltatore e/o nella formulazione di eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni determineranno un correlativo slittamento del termine a cui si riferisce la progettazione in questione.

#### ARTICOLO 27

38

### Riserve dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.

3. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.

5. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa

39

quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

7. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

#### ARTICOLO 28

##### Anticipata presa in consegna dell'opera

Le Ferrovie si riservano la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo.

#### ARTICOLO 29

##### Prove e collaudi

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alle Ferrovie delle date in cui saranno completati i lavori e le prestazioni i cui termini di tempo utili generali sono stabiliti al successivo art. 30. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. n. 207 del 2010,

40



verrà emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

2. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del D.P.R. del 207 del 2010 l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 del summenzionato articolo l'organo di collaudo determinerà, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

### ARTICOLO 30

#### Termine utile per l'esecuzione dell'appalto integrato

1. Il termine di tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento a termini dell'art. 169 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.

2. Il progetto esecutivo verrà approvato dalla Committente nel termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla consegna formale;

3. La durata dei lavori è fissata in ..... giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine include i giorni di interruzione dell'attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli.

4. Il termine per l'esecuzione dei lavori può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 90 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori.

5. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

6. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

7. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### ARTICOLO 31

42

### Sospensioni e Proroghe

1. Ferma restando l'efficacia vincolante dall'art. 14 del C.S.A., le parti danno atto che per quanto ivi non previsto le sospensioni e le proroghe sono disciplinate dagli artt. 158 e ss. del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.

### ARTICOLO 32

#### Penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, co. 2 e 3, del C.S.A., scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione di cui al precedente articolo 29, co. 3, salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del presente contratto, l'Appaltatore incorrerà nella penalità da ritardo pari allo zero virgola cinque (0,5) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell'ultimazione dei lavori.

2. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà delle Ferrovie di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalle Ferrovie.

### ARTICOLO 33

#### Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456

43

codice civile, il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida, e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni del Committente entro un termine non inferiore ai quindici giorni.

2. Il Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzati in gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, previa diffida, e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la Committente abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

#### ARTICOLO 34

##### Domicilio

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ..... alla Via .....

2. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ..... alla Via ..... e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita. I.V.A. ....

3. Le Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Ferrovie Appulo Lucane s.r.l." - dichiara il proprio domicilio fiscale in

44

Bari – C.so Italia n. 8 – Partita. I.V.A. n° 05538100727 e Codice Fiscale n° 05538100727.

### ARTICOLO 35

#### Trasparenza dei prezzi – Audifing

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e

45

cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte della Ferrovie stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici di cantiere. A semplice richiesta della Ferrovie, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

#### ARTICOLO 36

##### Risoluzione controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere su questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza di un Collegio Arbitrale e troveranno applicazione gli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 12.04.06 n. 163 e ss.mm.ii.

2. Il Collegio Arbitrale decide in via rituale e secondo diritto.

#### ARTICOLO 37

##### Validità del contratto

Il presente atto mentre è vincolante per l'Appaltatore fin dalla sua sottoscrizione, lo sarà per la Committente solo a seguito dell'approvazione da parte del proprio Organo deliberante.

46



### ARTICOLO 38

#### Condizione risolutiva espressa.

1. L'eventuale annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'appaltatore ad opera del competente Giudice Amministrativo, costituisce condizione risolutiva espressa del presente contratto.
2. L'impresa dichiara di conoscere ed accertare senza riserve la condizione risolutiva di cui al precedente comma.

### ARTICOLO 38

#### Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### ARTICOLO 39

#### Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

47

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

#### ARTICOLO 40

##### Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, va effettuata sulla scorta delle finalità del contratto e dei risultati voluti con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni all'interno di uno stesso documento di cui all'art. 4, co.1, o tra contratto e capitolato speciale si applicano le disposizioni più favorevoli per la

48





Committente.

#### ARTICOLO 41

##### Spese Contrattuali, Imposte e Tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che la progettazione ed i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.p.r. 26 Aprile 1986, n. 131.

#### ARTICOLO 42

##### Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto devono intendersi espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti indicate all'art. 2, co.2, che precede.

Fatto, letto e sottoscritto

\_\_\_\_\_, lì .....

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

49

Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole del contratto:

Art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art.19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 27, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39 e art. 40.

\_\_\_\_\_ li, .....

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Per l'Appaltatore

Si allegano al presente contratto:

1) Capitolato Speciale D'Appalto sotto la lettera "A";

50



2) Polizza fideiussoria \_\_\_\_ sotto la lettera "B"

3) Etc. \_\_\_\_\_ sotto la lettera "C".

